



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29/23

OGGETTO: Variante parziale al PRGC comunale ex art. 17 comma 5° della LR 56-77 e ss.mm.ii. Adozione progetto preliminare.

L'anno DUEMILAVENTITRÈ addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale e dall'art. 73 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	
8	MASINI MARIA ANGELA	X	
9	MADONIA TONINELLO UGO	-	X
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 29 del 18.12.2023

N. 29	Variante parziale al PRGC comunale ex art. 17 comma 5° della LR 56-77 e ss.mm.ii. Adozione progetto preliminare
Data 18.12.2023	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Il Comune di Frugarolo è dotato di PRG redatto ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n° 56 “Tutela ed uso del Suolo” e ss.mm.ii. approvato Dalla Giunta Regione Piemonte con delibera n. 63-2864 in data 21.01.1986. In seguito, è stato modificato dalle seguenti Varianti:
 - Variante Generale n. 1 al P.R.G.C. , approvata con Delibera Giunta Regionale n. 10-29384 in data 21.02.2000. Variante Parziale n. 2, approvata con delibera C.C. n. 03 in data 21.02.2003, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per l’individuazione di un’area destinata alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione al servizio dei comuni di Frugarolo e Bosco Marengo.
 - Variante Parziale n. 3, adottata con delibera C.C. n. 03 in data 14.02.2004, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per adeguamento ai parametri urbanistici ed edilizi. - Adeguamento alla Deliberazione C.R. n. 563-13414 in data 29.10.1999 recante “indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio in dettaglio in sede fissa ,in attuazione del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114”, adottata con Delibera C.C. n. 16/2003 in data 25.09.2003, riapprovato a seguito osservazioni della Regione Piemonte con D.C.C. n. 13/2005 del 28.05.2005.
 - Variante Parziale n. 4, approvata con delibera C.C. n. 04 in data 10.03.2004, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per l’individuazione di un’area destinata a zona commerciale in fregio alla ex SS n. 35 dei Giovi. - Adeguamento alla Deliberazione C.R. n. 59-10831 in data 24.03.2006 recante “indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio in dettaglio in sede fissa ,in attuazione del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114”, adottata con delibera C.C. n. 42/2009 in data 28.11.2009, riapprovato a seguito osservazioni della Regione Piemonte con D.C.C. n. 24/2010 del 23.09.2010. La Regione Piemonte con lettera in data 22.12.2010 , prot. 9693/DB1701 ha preso atto ha preso atto delle integrazioni effettuate, archiviando la pratica.
 - Variante Parziale n. 5, approvata con delibera C.C. n.19/2007 in data 26.09.2007, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la riclassificazione di un’area agricola in area di tipo produttivo.
 - Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. n 6, approvata con delibera C.C. n. 03 in data 26.02.2009.
 - Variante Parziale n. 7, approvata con delibera C.C. n. 30/2009 in data 25.07.2009.
 - Variante Strutturale n. 8 approvata con delibera C.C. n. 07/2013 del 27/04/2013
 - Variante Parziale n. 9, approvata con delibera C.C. n. 13/2011 in data 29.04.2011.;
 - Il Comune di Frugarolo, quindi, ha intrapreso una Variante Strutturale al P.R.G.C come allora vigente, denominata “Variante Strutturale n. 8”, senza caratteristiche di Variante Generale, attivata con le procedure della L.R. n.1 del 26/01/2007 e approvata definitivamente con D.C.C. n.07 del 27/04/2013.
- La presente Variante Parziale n.1/2023 si innesta sullo strumento urbanistico, alla data attuale vigente, del Comune di Frugarolo e ha lo scopo di apportare ad esso le seguenti modifiche:
 - 1) cambio di destinazione d’uso urbanistico di un’area a verde privato di mq 16.390, all’interno della delimitazione del Centro Abitato, in una zona ricompresa tra la SP 180 e la Via Mantelli, a favore della classificazione di “area agricola speciale” senza alcuna attribuzione di capacità edificatoria;
 - 2) eliminazione di una porzione di superficie pari a mq 7.395 dell’area produttiva di tipologia D2 ubicata lungo la Via alle Cascine in fregio alla ex SS 35 bis dei Giovi, rappresentata nella tav. 3 della cartografia di

PRG vigente nell'ambito della zona industriale – commerciale di nuovo impianto, che viene trasformata in verde privato;

3) ampliamento di un'area produttiva D1 di mq 7.225 su parte dei terreni di proprietà (Fig. 15 mapp. 337, 340, 343, 398, 400) di un'azienda operante nel settore delle autodemolizioni, finalizzato alla riorganizzazione dell'attività produttiva esistente. Il contiguo ampliamento è situato sui sopraccitati terreni ubicati in fregio alla SP 180 mentre la porzione dei medesimi compresa entro la fascia di rispetto del nastro stradale viene contestualmente trasformata in verde privato di mq 2.340;

4) diversa disposizione di un'area destinata a parcheggio pubblico di mq 950 all'interno del Concentrico, in fregio alla Via XI Febbraio. Nuova individuazione di un sedime di circa mq 285 destinato a percorso pedonale di collegamento della Via XI Febbraio con la retrostante area e finalizzato al raggiungimento dell'accesso secondario della Casa di Riposo esistente.

5) trasformazione di una porzione di territorio di superficie pari a mq 3.740 dall'attuale classificazione a verde privato in area residenziale di tipo B1 in coerenza con le aree ad esso adiacenti. L'area di cui si tratta ha le caratteristiche di area interclusa ed è compresa all'interno del centro abitato in fregio a Via Papa Giovanni XXIII (SP 180).

6) eliminazione di una porzione pari a mq 5.066 del lotto residenziale di tipo C1 n. 29 attualmente avente superficie complessiva pari a mq 6.182. Dopo la presente modifica la superficie ridotta del lotto di tipo C n. 29 sarà di mq 1.116.

7) nuova previsione di viabilità di collegamento tra la Via S. Rocco e la SP 180 da realizzarsi in adiacenza all'area comunale del campo sportivo. La larghezza della piattaforma stradale è prevista nella misura di 12 metri, lo sviluppo totale è di circa 290 metri.

- La Variante ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante Parziale in quanto le modifiche in essa previste soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

- **con Determina n. 60 del 31.05.2018 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale** è stato incaricato l'arch. Alberto Giordano, della redazione della variante parziale n. 1/2023 ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Preso atto che le varianti di cui sopra sono varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto tutte le variazioni elencate al punto precedente soddisfano i punti a), b), c), d), e), f), g), e h) del comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. e precisamente:

- per quanto riguarda i punti a) e b) questi sono soddisfatti perché le variazioni non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente e la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale;

- per quanto riguarda i punti c) e d) questi sono soddisfatti perché non si variano le aree per servizi di cui agli art.li 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. di una quantità superiore a 0,5 mq/ab.;
- per quanto riguarda il punto e) questo è soddisfatto perché non si incrementano la capacità insediativa residenziale;
- per quanto riguarda il punto f), attività produttive, questo è soddisfatto perché non si incrementano in misura maggiore al 6% (si ricorda che FRUGAROLO è un comune con meno di 10.000 abitanti), le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente;
- per quanto riguarda i punti g) e h) questi sono soddisfatti perché non si variano aree caratterizzate da dissesto attivo e ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Considerato che, come detto, la variante parziale in oggetto rispetta le condizioni di cui all'art. 17, comma 5° lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) della L.R. 56/77 e s.m.i. di seguito si riporta il seguente prospetto:

- Aree per standards urbanistici, punti c) e d) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Non si incrementano le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, punto f) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Dato atto che l'obiettivo principale della Variante Parziale è di seguito illustrato:

- 1) cambio di destinazione d'uso urbanistico di un'area a verde privato di mq 16.390, all'interno della delimitazione del Centro Abitato in una zona ricompresa tra la SP 180 e la Via Mantelli, a favore della classificazione di "area agricola speciale" senza alcuna attribuzione di capacità edificatoria. In relazione al presente punto di variante risulta interesse della Amministrazione Comunale la modifica della destinazione d'uso di parte di un'area posta all'interno del centro abitato in precedenza classificata "Aree a verde privato" e disciplinata all'art.15.4 delle Norme Tecniche di Attuazione. Tale tipologia di aree è definita dalla norma come "... pertinenza delle costruzioni e/o del sistema ambientale a cui sono collegate, sistemate prevalentemente a verde (parco, giardino, orto, coltura agraria)." La norma, tuttavia, non disciplina precisamente l'utilizzo delle aree in questione dal punto di vista della capacità edificatoria, ad esempio, nel caso di coltura agraria. Le aree per cui è previsto il cambio d'uso sono in realtà aree utilizzate a fini agricoli. L'Amministrazione Comunale non essendo presenti nel sito parchi, giardini o orti, intende chiarire che le aree a semplice coltura agraria ricomprese all'interno del tessuto edificato siano prive di ogni possibilità edificatoria. A tal fine individua l'area in argomento tra le "Aree agricole speciali" introducendo tale nuova categoria sia nella cartografia che nelle Norme di Attuazione. L'art.15.4 bis definisce tale nuova categoria ed esplicita l'inedificabilità di tali aree anche agli aventi titolo a edificare nelle aree agricole.
- 2) Eliminazione di una porzione di superficie pari a mq 7.395 dell'area produttiva di tipologia D2, ubicata lungo la Via alle Cascine in fregio alla SS 35 dei Giovi, rappresentata nella tav.3 della cartografia di PRG vigente nell'ambito della zona industriale – commerciale di nuovo impianto in adiacenza all'area D2 n.10. La superficie in questione viene trasformata in verde privato. A seguito di una specifica richiesta della proprietà, si elimina una porzione pari a mq 7.395 dell'area produttiva D2 ubicata in fregio alla SS 35 dei Giovi e in affaccio su Via alle Cascine, in posizione contigua all'area D2 n.10 ma al di fuori del perimetro di PEC di quest'ultima. La superficie in questione si situa per la maggior parte in una zona individuata a probabilità di alluvione dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), seppure in uno scenario di bassa pericolosità di rischio. L'area in questione risulta attualmente per la maggior parte inutilizzata e incolta. In considerazione di quanto sopra descritto, si sopprime tale porzione di area D2 trasformandola in verde privato in analogia con le aree adiacenti e prospicienti la SS bis dei Giovi, già peraltro classificate come tali nel PRGC vigente. Si effettuano le modifiche cartografiche necessarie nelle tavole 1:5.000 e 1: 2.000. Nel successivo paragrafo "Verifiche" verrà giustificata l'ammissibilità della presente modifica.
- 3) Ampliamento di un'area produttiva di tipo D1 di mq 7.225 su parte dei terreni di proprietà (Fig.15 mapp. 337, 340, 343, 398, 400) di un'azienda operante nel settore delle autodemolizioni, finalizzato alla riorganizzazione dell'attività produttiva esistente. L'attività è sita nella zona produttiva ricompresa tra due tratti della SP 180 e Via Cabannoni da cui ha accesso diretto. Il contiguo ampliamento è situato sui sopracitati terreni ubicati in fregio alla SP 180 (tratto tra le due rotonde); la porzione dei medesimi compresa entro la fascia di rispetto del nastro stradale viene contestualmente trasformata in verde privato (mq 2.340). Il Comune di Frugarolo intende soddisfare la richiesta di un imprenditore privato operante all'interno di un impianto produttivo esistente che ospita un'attività di rottamazione di veicoli, la Zerbonia Autodemolizioni s.r.l., azienda a conduzione familiare con esperienza pluridecennale, che opera nel settore del ritiro e radiazione dei veicoli comprendendo anche la

demolizione e rottamazione di veicoli a fine vita provenienti da concessionari, officine e privati nonché la vendita di ricambi nuovi e usati. La necessità dell'azienda è la disponibilità di nuovi spazi per riorganizzare in modo più efficiente e differenziare più efficacemente le molteplici le attività svolte, massimizzando il più possibile il recupero dei materiali destinati al riciclo, nel necessario rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salvaguardia ambientale. In tal senso la richiesta ha soprattutto lo scopo di rispondere positivamente ad una prescrizione specifica di una Conferenza dei Servizi avvenuta nel settore ambientale competente della Provincia di Alessandria che ha espresso specifiche richieste di adeguamento dell'attività in ordine alle vigenti normative di settore. A tal fine si prevede il cambio di destinazione d'uso da agricolo a produttivo di tipo D1 dei terreni contigui di proprietà della medesima azienda e catastalmente individuati al Fg. 15 mapp.337 (parte), 340 (parte) 343 (parte), 398 e 400 per complessivi mq 7.225 di ampliamento e la riclassificazione da area agricola a verde privato delle restanti porzioni dei mappali sopracitati inclusi nella fascia di rispetto stradale per un totale di mq 2.340. L'area in ampliamento si trova in una zona già relativamente compromessa in quanto racchiusa tra tre nastri stradali con le relative fasce di rispetto: la Via Cabannoni e la SP 180, tratta interna all'abitato di Frugarolo, dalle quali si ha accesso all'area produttiva in questione e la SP 180 la "variante esterna", compresa tra due roatorie, e nella cui fascia di rispetto è appunto individuata la zona classificata a verde privato con principale funzione di mitigazione. Si effettuano le modifiche cartografiche necessarie nelle tavole 1:5.000 e 1: 2.000.

- 4) Diversa disposizione di un'area destinata a parcheggio pubblico di mq 950 all'interno del Concentrico, in fregio alla Via XI Febbraio. Nuova individuazione di un sedime di circa mq 285 destinato a percorso pedonale di collegamento della Via XI Febbraio con la retrostante area e finalizzato al raggiungimento dell'accesso secondario della Casa di Riposo esistente. Dette trasformazioni comportano una riduzione di superfici residenziali di tipo B1 pari a mq 285. L'area individuata dal PRG vigente con il n.9 di mq 3390 di superficie confina con una superficie destinata a parcheggio pubblico P13 di mq 950. L'Amministrazione comunale intende rivisitare l'individuazione del parcheggio pubblico, disponendolo lungo la Via XI Febbraio in pari quantità, e traslando l'area residenziale negli spazi non più utilizzati quale parcheggio pubblico. La superficie del parcheggio sarà collegata con un percorso pedonale con la esistente Casa di Riposo che in tal modo sarà servita da un parcheggio pubblico, di cui attualmente risulta sprovvista, e collegata allo stesso tramite una viabilità pedonale dedicata che ne raggiunge l'accesso. La tavola "A", elaborato del PRG vigente, recante "Azzonamento del Concentrico a titolo illustrativo, approvata dal C.C. con deliberazione n. 07 in data 27/04/2013 meglio fa comprendere lo stato di fatto, essendo corredata da indicazioni numeriche di collegamento con le tabelle riepilogative delle aree. La quantità dell'area n.9 e del P13 non subiscono alterazioni. Viene individuato il percorso pedonale che dovrà essere realizzato per consentire il collegamento con la casa di riposo. Sia il parcheggio che il percorso interessano l'ambito "Aree ed edifici di tipo B1, Centro Abitato" identificato come area residenziale n.9 nella suddetta tavola "A" e nelle schede riepilogative. Apponendo un vincolo preordinato all'esproprio, così come previsto dal DPR n.327 del 08/06/2001, art. 11, (Testo Unico delle disposizioni legislativo – regolamentari in materia di espropriazione pe pubblica utilità), l'avviso di avvio del procedimento verrà personalmente comunicato agli interessati dall'opera pubblica prevista, 20 giorni prima della delibera di Consiglio Comunale di adozione della Variante Parziale, al fine dell'espressione di eventuali osservazioni da parte dei privati.
- 5) Trasformazione di una porzione di territorio di superficie pari a mq 3.740 dall'attuale classificazione a verde privato in area residenziale di tipo B1 in coerenza con le aree ad esso adiacenti. L'area di cui si tratta ha le caratteristiche di area interclusa ed è compresa all'interno del centro abitato in fregio a Via Papa Giovanni XXIII (SP 180). La modifica 5) riguarda una porzione di area destinata a verde privato nel PRGC vigente che occupa un sito intercluso tra Via Papa Giovanni XXIII e Via XI Febbraio in prossimità dell'area interessata dalla precedente modifica n.4). L'area in argomento è trasformata in area residenziale di tipo B1 in coerenza con le aree ad essa adiacenti per complessivi mq 3.740. Si effettuano le modifiche cartografiche necessarie nelle tavole 1:5.000 e 1: 2.000.
- 6) Eliminazione di una porzione pari a mq 5.066 del lotto residenziale di tipo C1 n.29 attualmente avente superficie pari a mq 6.182. Il lotto in essere è situato in adiacenza al limite del centro abitato in fregio alla Strada Comunale Valle e occupa parte del map.25 del Fg. n.14. Dopo la presente modifica la superficie ridotta del lotto di tipo C n.29 sarà di mq 1.116. In fregio alla Via Valle si elimina una porzione di mq 5.066 del lotto residenziale di tipo C1 n.29 avente superficie complessiva pari a mq 6.182 nel PRGC vigente. L'area viene restituita alla destinazione agricola originaria. Si effettuano le modifiche cartografiche necessarie nelle tavole 1:5.000 e 1: 2.000.
- 7) Nuova previsione di viabilità di collegamento tra la Via S. Rocco e la SP 180 da realizzarsi in adiacenza all'area comunale del campo sportivo. La larghezza della piattaforma stradale è prevista nella misura di 12 metri, lo sviluppo totale è di circa 290 metri. La presente modifica riguarda la nuova previsione di una viabilità di collegamento tra il campo sportivo comunale – Via San Rocco e la SP 180. Si allega alla presente il parere favorevole del Settore Viabilità della Provincia di Alessandria, riguardante l'intersezione della viabilità in argomento con la Strada Provinciale. La viabilità di collegamento si sviluppa totalmente su aree di proprietà comunale. Si effettuano le modifiche cartografiche necessarie nelle tavole 1:5.000 e 1: 2.000.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ed il successivo D.Lgs. 16.01.2008 n. 4, entrato in vigore il

31.07.2008, con il quale, art. 6 comma 2, si prescrive che per tutti i piani deve essere fatta una valutazione ambientale strategica (VAS) facendo salvo, art. 6 comma 3, che l'autorità competente (nel caso specifico il comune) valuti la necessità di predisporre la VAS per i piani che determinano l'uso di piccole aree e modifiche minori, nel rispetto dell'art. 12 del citato D.Lgs. 16.01.2008 n. 4.

Vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 che approva le nuove disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e s.m.i. e che prescrive, nel caso di varianti parziali agli strumenti urbanistici, due schemi procedurali alternativi, relativi all'iter da seguire per pervenire all'approvazione di tali varianti: l'iter di approvazione con le procedure svolte "in maniera contestuale" e quello con le procedure svolte "in sequenza";

Preso atto che il Comune intende seguire la procedura contestuale per la redazione della variante parziale al PRGC comunale, perché tale procedura consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e di approvazione dal momento che la proposta di variante non risulta avere complessi risvolti ambientali e ricadute sul territorio;

Per i motivi di cui sopra, l'autorità procedente (il Comune) predispone il documento tecnico per la fase di "Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica" contestualmente alla presente Variante parziale n. 1/2023 al Piano Regolatore Generale Comunale rubricata: "**Progetto preliminare di Variante parziale n. 1/2023 al PRGC comunale**", così come redatto dall'Arch. Alberto GIORDANO di Alessandria, iscritto all'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Alessandria al nr. 311, nel rispetto dell'allegato I al D.Lgs. 4/2008 e s.m.i.;

Vista la L.R. 25.03.2013 n. 3 che ha modificato la L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare ne ha variato l'art. 17;

Considerato che le variazioni **non sono in contrasto con il P.T.P., con il P.T.R. e con il P.P.R.** e che rispondono ai criteri di interesse generale e non incidono sull'impianto strutturale del P.R.G.C. e sulle scelte strategiche e sugli obiettivi fissati per l'assetto del territorio e sono nel pubblico interesse;

Visto e richiamato l'art. 7 della LR 52-2000 e ss.mm.ii., in particolare al comma 6 bis: "*Art. 7. (Procedura di approvazione della classificazione acustica) - 1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni. 2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento. 4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni. 5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. 6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.*

6 bis. La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione

o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure”.

Visti gli elaborati della variante parziale n. 1/2023 al PRGC comunale ai sensi dell’art. 17, comma 5°, dall’Arch. Alberto GIORDANO di Alessandria, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Alessandria al nr. 311:

- Relazione illustrativa
- Testo integrato Norme Tecniche di Attuazione
- Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale preliminare
- Tav. 1 – Azzonamento territorio
- Tav. 2 – Azzonamento concentrico
- Tav. 3 – Azzonamento zone produttive, commerciali e frazioni
- Tav. A - Azzonamento concentrico “a titolo illustrativo”
- Tav. B - Azzonamento zone produttive, commerciali e frazioni “a titolo illustrativo”

Sentita la relazione del Sindaco;

Udita la breve disamina tecnica del Segretario Comunale, intervenuto in funzioni referenti ex art. 97 comma 4 lett. a) del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. su invito del Sindaco;

QUINDI, IL CONSIGLIO COMUNALE, con votazione resa in forma palese sulla proposta di deliberazione segnalata *ut supra* e recante il seguente risultato:

Presenti	10 (assente il Consigliere di minoranza Sig. Madonia Toninello Ugo)
Votanti	10
Astenuti	zero
Favorevoli	10
Contrari	zero

D E L I B E R A

1. di adottare il progetto di Variante parziale n. 1/2023 al Piano Regolatore Generale Comunale rubricata: **“Progetto preliminare di Variante parziale n. 1/2023 al PRGC comunale”**, così come redatto dall’Arch. Alberto GIORDANO di Alessandria, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Alessandria al nr. 311, costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione illustrativa
 - b) Testo integrato Norme Tecniche di Attuazione
 - c) Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale preliminare
 - d) Tav. 1 – Azzonamento territorio
 - e) Tav. 2 – Azzonamento concentrico
 - f) Tav. 3 – Azzonamento zone produttive, commerciali e frazioni
 - g) Tav. A - Azzonamento concentrico “a titolo illustrativo”
 - h) Tav. B - Azzonamento zone produttive, commerciali e frazioni “a titolo illustrativo”.
2. di adottare, contestualmente, il documento tecnico per la fase di Verifica VAS, richiamato al capoverso precedente, documento denominato: “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 17 comma 8 L.R. 56/77”; detto documento si conclude con la dichiarazione, che viene ribadita con il presente atto, che la variante parziale 2020 NON E' DA ASSOGGETTARE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – come da conclusioni del documento approvato: “ Si propone pertanto di non sottoporre a VAS la Variante Parziale al PRGC vigente poiché, alla luce delle indagini effettuate, non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti negativi sull'ambiente”;
3. di adottare, contestualmente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis della LR 52 -2000, il documento tecnico Verifica di congruità acustica con il Piano di Classificazione acustica redatta ai sensi della L.R. 52/2000;
4. di dare atto che la presente deliberazione ed i relativi allegati della variante parziale n. 1/2023 al P.R.G.C. verranno pubblicati sul sito informatico del Comune e depositati, a norma di quanto disposto dal 5° comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per trenta giorni consecutivi;
5. dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni e proposte;
6. la presente deliberazione di adozione e relativi allegati, contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, devono essere inviati in Provincia, all’ARPA di Alessandria e all’ASL.
7. con separata votazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile sia per l’applicazione dell’art. 58 della LR n. 56/77 e ss.mm.ii. che per l’avvio del procedimento di approvazione della presente variante parziale.

oooooo

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 29/2023
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: Variante parziale al PRGC comunale ex art. 17 comma 5° della LR 56-77 e ss.mm.ii. Adozione progetto preliminare

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo 18.12.2023

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 05.02.2024 al 22.02.2024

Frugarolo, li 05.02.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano